
**Giustizia amministrativa**

A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

Consiglio di Stato
Sezioni Regionali Amministrative[Torna alla pagina precedente](#)

Pubblicato il 03/05/2017

N. 00360/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00196/2017 REG.RIC.**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Emilia Romagna****(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 196
del 2017, proposto da:

[REDACTED], rappresentato e difeso
dall'avv. Nicola Laghi, domiciliato ex art.
25 cpa presso la Segreteria Tar in Bologna,
Strada Maggiore 53;

contro

Ministero dell'Interno, Questura Bologna,
rappresentati e difesi per legge
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato,
anche domiciliataria in Bologna, via Guido
Reni, 4;

per l'annullamento

del provvedimento della Questura di Ravenna, emesso in data 7.7.2016;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2017 il dott. Ugo De Carlo;

Dato l'avviso ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente impugnava il provvedimento della Questura di Bologna con cui gli era stato revocato il permesso per soggiornanti di lungo periodo in occasione della richiesta di aggiornamento dello stesso per poterci associare il figlio minorenni.

La revoca era stata motivata in relazione all'esistenza di alcune condanne penali sintomatiche di una pericolosità sociale.

Nell'unico motivo di ricorso si contesta che il giudizio di pericolosità sociale sia stato emesso senza attenzione agli indici che secondo la normativa sono sintomatici di tale pericolosità.

La censura si estende al fatto che non solo si procede alla revoca ma non si concede neanche un permesso di soggiorno ordinario pur in presenza di un lavoro stabile e di una situazione familiare consolidata e nonostante in sede di memoria ex art. 10 bis L. 241/1990 esse fossero state rappresentate.

Il Ministero dell'Interno si costituiva in giudizio con mera comparsa di stile.

Il ricorso è fondato.

L'art. 9, comma 4, T.U. Imm. così dispone:

“Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo

codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.”.

Il ricorrente risulta condannato nel 2004 ad una pecuniaria per rissa e nel 2008, 2011, 2014 e 2015 per guida in stato di ebbrezza. Si tratta di reati che possono giustificare la revoca della patente, ma non siamo di fronte a condanne che possono giustificare la revoca del permesso posseduto dal ricorrente.

Né tantomeno vi sono elementi che possano far considerare il ricorrente come appartenente ad una delle categorie previste dalla normativa in materia di misure di prevenzione.

Si tratta di un soggetto che svolge uno stabile lavoro da cui ricava una retribuzione sufficiente all'intero nucleo familiare composto dalla moglie e dai tre figli.

Il provvedimento viola pertanto la norma sulla revoca del permesso per soggiornanti di lungo periodo e va annullato: esso si iscrive in un indirizzo di cui vi è traccia in analoghi ricorsi di revocare il permesso per

soggiornanti di lungo periodo non appena emerge una condanna a carico dell'extracomunitario a prescindere dalla sua gravità.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero dell'Interno a rifondere le spese di giudizio che liquida in € 2.000 oltre accessori ed alla restituzione del contributo unificato ove versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Umberto Giovannini, Consigliere

Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Ugo De Carlo

IL PRESIDENTE
Giuseppe Di Nunzio

IL SEGRETARIO

© 2014 - giustizia-amministrativa.it

[Accessibilità](#) [Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Informativa privacy](#) [Regole di accesso](#)

[Condizioni di utilizzo](#)